

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di UDINE

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE n. 88

Ricognizione emergenze culturali storiche paesaggistiche e correzione
errori materiali

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

doc. N.
D.05

PROGETTISTA: arch. Cristina Pegan

data
Luglio 2016

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

1 .NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) DEL PRGC: MODIFICHE, STRALCI ED INTEGRAZIONI.

Modifiche agli articoli 6, 8, 27.

2. TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE OPERATE CON LA VARIANTE N. 88 AL PRGC.

Testo risultante degli articoli 6, 8, 27.

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) DEL PRGC: MODIFICHE, STRALCI ED INTEGRAZIONI.

La Variante in oggetto modifica i seguenti articoli delle norme tecniche di attuazione del PRGC vigente: articoli 6, 8, 27.

Per convenzione le modifiche vengono così rappresentate: con il colore rosso, in corsivo e barrate (~~rosse~~), sono individuate le parti di testo oggetto di stralcio mentre con il colore blu e in corsivo (*blu*) sono individuate le parti di testo che costituiscono integrazione.

ART. 6 - ZONE ABITATIVE A

Le "Zone A" sono quelle specificate all'art. 34 delle NTA/PUR. e vengono suddivise nelle Sottozone da A₀ ad A₇.

La norma del piano è articolata in zone "A", individuate in cartografia, soggette a piano particolareggiato obbligatorio e sottozone A₀, A₁, A₂, anch'esse individuate in cartografia, ma soggette a concessione od autorizzazione edilizia diretta.

Su alcune aree è già vigente il piano particolareggiato. In tale situazione si applicherà la normativa e le prescrizioni del vigente piano particolareggiato fino a revoca dello stesso da parte del Consiglio Comunale. In tali piani, limitatamente ai Piani Terra di edifici esistenti o di progetto, gli usi di Artigianato di Servizio alla residenza devono intendersi assimilati all'uso Commerciale. Le attività di Artigianato di Servizio quali Barbieri, Parrucchieri, Estetisti, Centri di Abbronzatura, Sartorie, Laboratorio di Fotografie ed affini, possono comunque trovare insediamento anche ai piani superiori di edifici con destinazione Residenziale e/o Direzionale.

Qualora un esercizio commerciale al dettaglio, inferiore ai 400 mq di superficie di vendita, venga localizzato all'interno di un centro urbano con le caratteristiche della zona omogenea A (centro storico), la superficie minima da destinarsi a parcheggio può essere ridotta al 30% della superficie di vendita e la localizzazione dei parcheggi può avvenire entro una distanza di 200 m. di percorso.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo.

DEFINIZIONI

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE

Conservazione completa delle facciate e delle loro componenti architettoniche. Sono ammessi tutti quegli interventi atti a riportare nelle forme e nelle finiture originarie delle facciate non coerenti con il resto

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE E/O RICOMPOSIZIONE

È ammessa la variazione di sagoma o di volume nel rispetto delle tipologie dei fori, dei ritmi, dei materiali e dei particolari architettonici dell'edilizia minore. Sono consentite variazioni in altezza, purchè coerenti con le tipologie delle facciate circostanti.

VINCOLI DI FACCIATA – ALLINEAMENTO

È obbligatorio l'allineamento a filo strada in caso di interventi unitari.

ART. 8 - ZONE B1

Nelle Zone B1 sono compresi gli ambiti costituiti da complessi edilizi che formano i nuclei originari dei centri abitati ed in particolare: le zone interne all'AUC non classificate "A", due aree esterne all'AUC denominate "Ex molini Variola" ed "Area della cantina sociale", nonché la zona di Muscoli ubicata lungo la strada che costeggia il corso d'acqua.

Queste aree sono caratterizzate da condizioni di degrado edilizio e/o da un rilevante grado di trasformazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'impianto originario.

In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione degli elementi architettonici più significativi, delle caratteristiche tipologiche, urbanistiche ed ambientali, mediante il recupero dei complessi degradati, e/o la ridefinizione del tessuto urbanistico - edilizio.

La zona omogenea B1 si attua mediante intervento edilizio diretto, senza limitazione di categorie d'intervento, ad esclusione dei seguenti ambiti per i quali è prevista la ristrutturazione urbanistica e per i quali l'attuazione potrà avvenire solo previa formazione di un P.R.P.C., di iniziativa pubblica o privata, comunque esteso all'intero ambito. Il perimetro dell'ambito è definito nella tavola di zonizzazione. In assenza di tale piano attuativo, per gli edifici preesistenti, saranno ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza modifica delle destinazioni d'uso e dell'articolazione o del numero delle unità immobiliari. Gli ambiti soggetti a preventiva approvazione di PRPC, secondo gli obiettivi di seguito riportati, sono i seguenti:

- Ambito denominato "Consorzio Agrario";
- Ambito denominato "Ex Molini Variola";
- Ambito denominato "Cantina Sociale";
- Ambito denominato "Casermette in via Garibaldi".

La perimetrazione degli ambiti, così come definita dalle tavole di zonizzazione del piano, è vincolante e non potrà essere modificata in sede di adozione del PRPC, se non per far coincidere il perimetro dell'ambito con il perimetro esterno delle particelle catastali in esso ricomprese o per l'inserimento di aree o strade adiacenti, di proprietà pubblica. Tale proposta potrà essere avanzata dall'amministrazione pubblica in sede di richiesta da parte dei privati e costituirà, a tutti gli effetti, onere del lottizzante, da attuarsi mediante clausola

convenzionale aggiuntiva nella quale si dovranno stabilire gli eventuali impegni a carico del comune o gli eventuali scomputi di opere di urbanizzazione, estese anche alle secondarie. Tutti gli ambiti dovranno prevedere, al loro interno, l'individuazione dei parcheggi e del verde senza possibilità di monetizzazione per una quantità non inferiore a quanto previsto nel successivo art. 9, lett. b), relativo alle zone di espansione C.

Sia per gli interventi diretti, sia per le zone soggette a piano preventivo è obbligatorio seguire le prescrizioni contenute nel "quaderno degli interventi all'interno delle zone A", con la sola possibilità di sostituire gli scuri in legno con avvolgibili anche in plastica.

Qualora all'interno delle zone B1 esistessero attività produttive già individuate nella Tabella 1, allegata alla normativa delle Zone Omogenee D3, la progettazione dovrà tener conto delle norme relative a quest'ultima zona (D3), fatta salva la possibilità di modificarle od integrarle motivatamente nell'ottica di una maggior tutela per la residenza.

E' sempre possibile la trasformazione dell'attività produttiva negli usi previsti dalla presente zona attuata anche con interventi di ristrutturazione urbanistica.

DEFINIZIONI

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE

Conservazione completa delle facciate e delle loro componenti architettoniche. Sono ammessi tutti quegli interventi atti a riportare nelle forme e nelle finiture originarie delle facciate non coerenti con il resto

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE E/O RICOMPOSIZIONE

È ammessa la variazione di sagoma o di volume nel rispetto delle tipologie dei fori, dei ritmi, dei materiali e dei particolari architettonici dell'edilizia minore. Sono consentite variazioni in altezza, purchè coerenti con le tipologie delle facciate circostanti.

VINCOLI DI FACCIATA – ALLINEAMENTO

È obbligatorio l'allineamento a filo strada in caso di interventi unitari.

ART. 27 - ZONE DESTINATE A VINCOLO SPECIALE

(OMISSIS)

7 - EDIFICI RURALI CON VALORE DOCUMENTARIO E DI IMMAGINE AMBIENTALE

Il piano individua con specifico colore rosso i fabbricati aventi architetture ed elementi che costituiscono la memoria storica e gli elementi qualificanti il paesaggio rurale. Tale identificazione è il risultato di una apposita schedatura effettuata dall'A.C. al fine di individuare gli edifici di pregio da tutelare e le relative pertinenze.

Tali edifici rientrano nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 19/2002.

Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere improntati alla conservazione, al ripristino, e alla valorizzazione degli elementi e delle particolarità riconosciuti ed individuati nel corso dell'indagine. Questi sono:

- Elementi esterni all'edificio (corte, tipo di pianta, composizione dei prospetti e loro tinteggiatura, pavimentazione esterna, ecc.);
- Elementi strutturali (tetto, muratura, serramenti, ecc.);
- Area di pertinenza

Tutti gli interventi edilizi dovranno uniformarsi ai caratteri dell'architettura rurale locale, per forme, materiali e finiture. Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti disposizioni:

- *coperture a due falde o padiglione con pendenze proprie della tradizione locale e manto di copertura preferibilmente in tegole curve laterizie (coppi);*
- *ripristino dei camini propri della tradizione locale e realizzazione di nuovi di tipo simile;*
- *esclusione di loggiati in aggetto o abbaini che fuoriescano dal volume del fabbricato;*
- *i fori di facciata dovranno rispettare i rapporti compositivi tradizionali e gli infissi dovranno essere in materiali e colori della tradizione locale;*
- *gli intonaci esterni dovranno essere del tipo civile dipinto a rasatura fine;*
 - *le tinteggiature, omogenee per ciascuna unità, avranno i colori tipici della zona, indicati nel Quaderno delle zone A.*

Nella schedatura vengono esplicitati gli elementi peculiari da conservare.

INTERVENTI AMMESSI:

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

~~—manutenzione ordinaria e straordinaria;~~

- a) *manutenzione ordinaria*
- b) *straordinaria;*
- c) *restauro;*
- d) *ristrutturazione edilizia (senza demolizione con ricostruzione, nel rispetto degli elementi tipologici e architettonici);*
- e) *ampliamenti per motivi igienico-funzionali e produttivi nei limiti previsti dal successivo art. 34. Tali ampliamenti dovranno uniformarsi alle caratteristiche tipologiche degli edifici tutelati.*

Non è ammessa la demolizione dei fabbricati tutelati. È invece consentita la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale. In questo caso il progetto è soggetto alla valutazione preventiva da parte della Commissione Edilizia.

I progetti relativi agli interventi di cui al paragrafo precedente, lettere b, c, d, e, ~~La~~ ~~domande di intervento sugli edifici di valore storico-ambientale~~ devono essere corredati dalla seguente documentazione:

- a) *documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento.*
- b) *rilievo quotato in scala 1:50 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti. E' ammesso il rilievo in scala 1:100 in caso di trasformazioni non rilevanti dello stato di fatto, nel caso in cui gli interventi riguardino parti molto estese degli edifici e in caso di interventi su parti di recente edificazione, con l'eventuale integrazione di rilievi in scala di maggior dettagli relativi agli elementi significativi.*
- c) *segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio*
- d) *segnalazione di elementi di particolare valore architettonico, artistico e decorativo rilevati o presenti*

- e) progetto quotato in scala 1:50 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
- f) relazione di rilievo e di progetto.

~~Tale zona è equiparabile alla Zona B.0, così come previsto dall'art.16, comma2, della L.R. 19/2009.~~

Nel caso di demolizioni ammesse di cui al paragrafo precedente, alla documentazione sopra elencata andrà allegato uno studio approfondito e documentato della consistenza e dei valori storico-architettonici e di valore ambientale degli edifici al fine di individuare il complesso di opere necessarie alla conservazione e valorizzazione dell'edificio, o complesso di edifici, distinguendo le modalità di intervento per le singole parti componenti.

8 – ANCONE, LAPIDI e MONUMENTI

Il piano individua con specifico simbolo riportato in legenda gli elementi puntuali che caratterizzano il territorio. Si tratta di ancone votive, lapidi e monumenti situate sia nel centro urbano che nell'area extraurbana centro urbano

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro.

È altresì ammesso sia il riposizionamento delle ancone o dei monumenti in un'area limitrofa, che il spostamento nella stessa facciata dell'edificio nel caso di lapidi incluse nella muratura.

2. TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE OPERATE CON LA VARIANTE N. 88 AL PRGC.

ART. 6 - ZONE ABITATIVE A

Le "Zone A" sono quelle specificate all'art. 34 delle NTA/PUR. e vengono suddivise nelle Sottozone da A₀ ad A₇.

La norma del piano è articolata in zone "A", individuate in cartografia, soggette a piano particolareggiato obbligatorio e sottozone A₀, A₁, A₂, anch'esse individuate in cartografia, ma soggette a concessione od autorizzazione edilizia diretta.

Su alcune aree è già vigente il piano particolareggiato. In tale situazione si applicherà la normativa e le prescrizioni del vigente piano particolareggiato fino a revoca dello stesso da parte del Consiglio Comunale. In tali piani, limitatamente ai Piani Terra di edifici esistenti o di progetto, gli usi di Artigianato di Servizio alla residenza devono intendersi assimilati all'uso Commerciale. Le attività di Artigianato di Servizio quali Barbieri, Parrucchieri, Estetisti, Centri di Abbronzatura, Sartorie, Laboratorio di Fotografie ed affini, possono comunque trovare insediamento anche ai piani superiori di edifici con destinazione Residenziale e/o Direzionale.

Qualora un esercizio commerciale al dettaglio, inferiore ai 400 mq di superficie di vendita, venga localizzato all'interno di un centro urbano con le caratteristiche della zona omogenea A (centro storico), la superficie minima da destinarsi a parcheggio può essere ridotta al 30% della superficie di vendita e la localizzazione dei parcheggi può avvenire entro una distanza di 200 m. di percorso.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi siti sul fondo.

DEFINIZIONI

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE

Conservazione completa delle facciate e delle loro componenti architettoniche. Sono ammessi tutti quegli interventi atti a riportare nelle forme e nelle finiture originarie delle facciate non coerenti con il resto

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE E/O RICOMPOSIZIONE

È ammessa la variazione di sagoma o di volume nel rispetto delle tipologie dei fori, dei ritmi, dei materiali e dei particolari architettonici dell'edilizia minore. Sono consentite variazioni in altezza, purchè coerenti con le tipologie delle facciate circostanti.

VINCOLI DI FACCIATA – ALLINEAMENTO

È obbligatorio l'allineamento a filo strada in caso di interventi unitari.

ART. 8 - ZONE B1

Nelle Zone B1 sono compresi gli ambiti costituiti da complessi edilizi che formano i nuclei originari dei centri abitati ed in particolare: le zone interne all'AUC non classificate "A", due aree esterne all'AUC denominate "Ex molini Variola" ed "Area della cantina sociale", nonché la zona di Muscoli ubicata lungo la strada che costeggia il corso d'acqua.

Queste aree sono caratterizzate da condizioni di degrado edilizio e/o da un rilevante grado di trasformazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'impianto originario.

In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione degli elementi architettonici più significativi, delle caratteristiche tipologiche, urbanistiche ed ambientali, mediante il recupero dei complessi degradati, e/o la ridefinizione del tessuto urbanistico - edilizio.

La zona omogenea B1 si attua mediante intervento edilizio diretto, senza limitazione di categorie d'intervento, ad esclusione dei seguenti ambiti per i quali è prevista la ristrutturazione urbanistica e per i quali l'attuazione potrà avvenire solo previa formazione di un P.R.P.C., di iniziativa pubblica o privata, comunque esteso all'intero ambito. Il perimetro dell'ambito è definito nella tavola di zonizzazione. In assenza di tale piano attuativo, per gli edifici preesistenti, saranno ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza modifica delle destinazioni d'uso e dell'articolazione o del numero delle unità immobiliari. Gli ambiti soggetti a preventiva approvazione di PRPC, secondo gli obiettivi di seguito riportati, sono i seguenti:

- Ambito denominato "Consorzio Agrario";
- Ambito denominato "Ex Molini Variola";
- Ambito denominato "Cantina Sociale";
- Ambito denominato "Casermette in via Garibaldi".

La perimetrazione degli ambiti, così come definita dalle tavole di zonizzazione del piano, è vincolante e non potrà essere modificata in sede di adozione del PRPC, se non per far coincidere il perimetro dell'ambito con il perimetro esterno delle particelle catastali in esso ricomprese o per l'inserimento di aree o strade adiacenti, di proprietà pubblica. Tale proposta potrà essere avanzata dall'amministrazione pubblica in sede di richiesta da parte dei privati e costituirà, a tutti gli effetti, onere del lottizzante, da attuarsi mediante clausola

convenzionale aggiuntiva nella quale si dovranno stabilire gli eventuali impegni a carico del comune o gli eventuali scomputi di opere di urbanizzazione, estese anche alle secondarie. Tutti gli ambiti dovranno prevedere, al loro interno, l'individuazione dei parcheggi e del verde senza possibilità di monetizzazione per una quantità non inferiore a quanto previsto nel successivo art. 9, lett. b), relativo alle zone di espansione C.

Sia per gli interventi diretti, sia per le zone soggette a piano preventivo è obbligatorio seguire le prescrizioni contenute nel "quaderno degli interventi all'interno delle zone A", con la sola possibilità di sostituire gli scuri in legno con avvolgibili anche in plastica.

Qualora all'interno delle zone B1 esistessero attività produttive già individuate nella Tabella 1, allegata alla normativa delle Zone Omogenee D3, la progettazione dovrà tener conto delle norme relative a quest'ultima zona (D3), fatta salva la possibilità di modificarle od integrarle motivatamente nell'ottica di una maggior tutela per la residenza.

E' sempre possibile la trasformazione dell'attività produttiva negli usi previsti dalla presente zona attuata anche con interventi di ristrutturazione urbanistica.

DEFINIZIONI

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE

Conservazione completa delle facciate e delle loro componenti architettoniche. Sono ammessi tutti quegli interventi atti a riportare nelle forme e nelle finiture originarie delle facciate non coerenti con il resto

VINCOLI DI FACCIATA – CONSERVAZIONE E/O RICOMPOSIZIONE

È ammessa la variazione di sagoma o di volume nel rispetto delle tipologie dei fori, dei ritmi, dei materiali e dei particolari architettonici dell'edilizia minore. Sono consentite variazioni in altezza, purchè coerenti con le tipologie delle facciate circostanti.

VINCOLI DI FACCIATA – ALLINEAMENTO

È obbligatorio l'allineamento a filo strada in caso di interventi unitari.

ART. 27 - ZONE DESTINATE A VINCOLO SPECIALE

(OMISSIS)

7 - EDIFICI RURALI CON VALORE DOCUMENTARIO E DI IMMAGINE AMBIENTALE

Il piano individua con specifico colore rosso i fabbricati aventi architetture ed elementi che costituiscono la memoria storica e gli elementi qualificanti il paesaggio rurale. Tale identificazione è il risultato di una apposita schedatura effettuata dall'A.C. al fine di individuare gli edifici di pregio da tutelare e le relative pertinenze.

Tali edifici rientrano nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 19/2002.

Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere improntati alla conservazione, al ripristino, e alla valorizzazione degli elementi e delle particolarità riconosciuti ed individuati nel corso dell'indagine. Questi sono:

- Elementi esterni all'edificio (corte, tipo di pianta, composizione dei prospetti e loro tinteggiatura, pavimentazione esterna, ecc.);
- Elementi strutturali (tetto, muratura, serramenti, ecc.);
- Area di pertinenza

Tutti gli interventi edilizi dovranno uniformarsi ai caratteri dell'architettura rurale locale, per forme, materiali e finiture. Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti disposizioni:

- coperture a due falde o padiglione con pendenze proprie della tradizione locale e manto di copertura preferibilmente in tegole curve laterizie (coppi);
- ripristino dei camini propri della tradizione locale e realizzazione di nuovi di tipo similare;
- esclusione di loggiati in aggetto o abbaini che fuoriescano dal volume del fabbricato;
- i fori di facciata dovranno rispettare i rapporti compositivi tradizionali e gli infissi dovranno essere in materiali e colori della tradizione locale;
- gli intonaci esterni dovranno essere del tipo civile dipinto a rasatura fine;
 - le tinteggiature, omogenee per ciascuna unità, avranno i colori tipici della zona, indicati nel Quaderno delle zone A.

Nella schedatura vengono esplicitati gli elementi peculiari da conservare.

INTERVENTI AMMESSI:

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- a) *manutenzione ordinaria*
- b) *straordinaria;*
- c) *restauro;*
- d) *ristrutturazione edilizia (senza demolizione con ricostruzione, nel rispetto degli elementi tipologici e architettonici);*
- e) *ampliamenti per motivi igienico-funzionali e produttivi nei limiti previsti dal successivo art. 34. Tali ampliamenti dovranno uniformarsi alle caratteristiche tipologiche degli edifici tutelati.*

Non è ammessa la demolizione dei fabbricati tutelati. È invece consentita la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale. In questo caso il progetto è soggetto alla valutazione preventiva da parte della Commissione Edilizia.

I progetti relativi agli interventi di cui al paragrafo precedente, lettere b, c, d, e, devono essere corredati dalla seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e degli eventuali interni soggetti ad intervento.
- b) rilievo quotato in scala 1:50 esteso ad una porzione significativa dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti adiacenti. E' ammesso il rilievo in scala 1:100 in caso di trasformazioni non rilevanti dello stato di fatto, nel caso in cui gli interventi riguardino parti molto estese degli edifici e in caso di interventi su parti di recente edificazione, con l'eventuale integrazione di rilievi in scala di maggior dettagli relativi agli elementi significativi.
- c) segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio
- d) segnalazione di elementi di particolare valore architettonico, artistico e decorativo rilevati o presenti
- e) progetto quotato in scala 1:50 o in scala appropriata in piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
- f) relazione di rilievo e di progetto.

Nel caso di demolizioni ammesse di cui al paragrafo precedente, alla documentazione sopra elencata andrà allegato uno studio approfondito e documentato della consistenza e dei valori storico-architettonici e di valore ambientale degli edifici al fine di individuare il complesso di opere necessarie alla conservazione e valorizzazione dell'edificio, o complesso di edifici, distinguendo le modalità di intervento per le singole parti componenti.

8 – ANCONE, LAPIDI e MONUMENTI

Il piano individua con specifico simbolo riportato in legenda gli elementi puntuali che caratterizzano il territorio. Si tratta di ancone votive, lapidi e monumenti situate sia nel centro urbano che nell'area extraurbana centro urbano

Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro.

È altresì ammesso sia il riposizionamento delle ancone o dei monumenti in un'area limitrofa, che il spostamento nella stessa facciata dell'edificio nel caso di lapidi incluse nella muratura.